



*Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Abruzzo*

L'Aquila

Il Presidente

Oggetto: Indicazioni operative per udienze da remoto e depositi sul PAT

1. Vademecum per le udienze fino al 31 luglio 2021 (ex D.L. 44, 1 aprile 2021, art. 6, co.1, lett. a), che ha così prorogato il termine di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137)

- 1) le udienze si tengono **non in presenza**, salvo nuove disposizioni, fino al 31 luglio 2021;
- 2) è possibile **chiedere la discussione** da remoto **fino a 5 giorni liberi prima** della data di **udienza** con apposito modulo (istanza discussione D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020), reperibile sul portale dell'Avvocato, da depositare sul relativo fascicolo telematico. A mezzo pec, le parti costituite riceveranno apposito link, con l'indicazione dell'ora del collegamento;
- 3) per il collegamento si raccomanda di inserire, negli appositi spazi, il numero di ricorso e l'anno di riferimento (NRG/AAAA), nonché nome e cognome dell'Avvocato;
- 4) in sede di udienza, ai fini dell'identificazione del difensore, **è necessario tenere a portata di mano il tesserino di riconoscimento dell'Ordine degli Avvocati, per comunicarne il numero e l'ordine di riferimento;**
- 5) gli Avvocati **possono mandare in decisione** la causa e **risultare comunque presenti**:
 - mediante deposito di note d'udienza;
 - ovvero con richiesta di passaggio in decisione della causa, **usando apposito modulo** (note d'udienza o passaggio in decisione D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020);
- 6) le udienze cosiddette di "smaltimento" del 12 maggio e 6 ottobre 2021, vanno distinte dal cosiddetto "ruolo aggiunto", che sarà calendarizzato sul finire dell'anno;

2. Modalità di deposito degli atti sul PAT

Si raccomanda di nominare i documenti come da esempio che segue:

Elenco documenti	Descrizione Documento digitale
Del. n... del ... - oggetto...	Del. n... del ... - oggetto...

La denominazione degli allegati depositati sul fascicolo telematico (PAT) **deve**, dunque, **riportare l'indicazione dell'oggetto e/o del contenuto degli allegati** stessi, in ossequio a quanto previsto dalle **norme tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico**, contenute negli allegati 1 e 2 del **DPCS n. 262/2020**:

-- art. 5, comma 3, lett. e) del Capo III del citato DPCS: «*..il fascicolo informatico reca l'indicazione (...) e dell'elenco dei documenti in esso contenuti, anche se depositati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9, commi 8 e 9*»;

-- art. 5, comma 5 del Capo III citato DPCS «*il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti*»;

-- art. 3 dell' Allegato 2 citato DPCS, recante le specifiche tecniche, stabilisce che:

- comma 6. “*Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico*”;

- comma 7. “*Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo*”.

Alla luce delle predette specifiche tecniche sopra indicate, dunque, in sede di deposito di allegati sul PAT, in luogo di inserire denominazioni generiche e/o poco indicative dell'atto (quali “*all. 2; doc. 1.; doc. 3.; all. 4*”), è necessario:

-- **denominare specificamente i file contenenti documenti**, onde consentire la loro immediata identificazione (es. Del. n... del ... - oggetto..., ecc.);

-- indicare il contenuto sostanziale degli atti che vengono depositati nel fascicolo telematico, al fine di far **percepire la loro immediata rilevanza processuale** (es. “*Perizia di parte*” ovvero “*CTU presentata in sede penale*”, ecc.).

Si preannuncia che, per il futuro, in difetto di quanto sopra indicato, la Segreteria si vedrà costretta a chiedere il rinnovo del deposito dei documenti.

L'Aquila

Il Presidente